

## **PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. in data 26 marzo 2008

## Indice

<u>1 - Premessa</u> .....	3
<u>2 - Obiettivi ed ambito di applicazione</u> .....	3
<u>3 – Identificazione delle Parti Correlate</u> .....	3
<u>4 – Nozione di Operazioni con Parti Correlate</u> .....	4
<u>5 - Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate e relative Procedure</u> <u>da seguire</u> .....	4
<u>6 – Informativa sulle Operazioni Significative e Rilevanti</u> .....	7
<u>7 - Modificazioni ed integrazioni</u> .....	7
<u>8 - Pubblicazione</u> .....	7
<u>ALLEGATO A (diagramma di flusso)</u> .....	8

## 1 - Premessa

CAD IT S.p.A (**"Società"**) ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 Settembre 2007 e ha revisionato in data 26 marzo 2008 la presente Procedura per l'effettuazione di operazioni con Parti Correlate (**"Procedura"**).

## 2 - Obiettivi ed ambito di applicazione

La Procedura è stata redatta con l'obiettivo di disciplinare le modalità di esecuzione delle operazioni poste in essere, con parti correlate, dalla Società, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle operazioni stesse, in ottemperanza a quanto previsto dal "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" (**"Codice di Autodisciplina"**) e dalla normativa vigente. La presente Procedura sarà adottata, con gli opportuni adattamenti, dalle società controllate dalla Società.

## 3 – Identificazione delle Parti Correlate

Ai fini della presente procedura le parti correlate (**"Parti Correlate"**) sono:

- a) le entità che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti:
  - controllano, sono controllate, oppure hanno in comune la stessa controllante con la Società;
  - detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima (almeno il 10% dei voti esercitabili in assemblea);
  - controllano congiuntamente la Società;
- b) le entità collegate in cui la Società detiene almeno il 10% dei voti esercitabili in assemblea, o almeno il 20% dei voti in entità non quotate;
- c) le *joint venture*, ossia gli accordi contrattuali, di cui la Società è parte, che disciplinano un'attività economica a controllo congiunto;
- d) gli amministratori e i sindaci della Società; i dirigenti con responsabilità strategiche della Società; gli amministratori, i sindaci e i dirigenti con responsabilità strategiche della Controllante della Società, come individuati dal consiglio di amministrazione della stessa e comunicati alla Società;
- e) gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto d);
- f) le entità controllate soggette a comune controllo o soggette anche indirettamente, ad influenza notevole (almeno il 10% dei voti esercitabili in assemblea) di uno dei soggetti di cui ai punti d) ed e);
- g) i fondi pensionistici per i dipendenti della Società o di una qualsiasi entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto disposto dalla su indicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici della sua attività;
- per entità collegate e influenza notevole si fa riferimento a quanto stabilito dal principio contabile internazionale IAS 28;
- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la Società medesima, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) il convivente e i figli del soggetto, (ii) i figli del convivente, (iii) le persone a carico del soggetto o del convivente.

Ogni trimestre i soggetti indicati ai punti da a) a g) del presente articolo, forniscono al Dirigente Preposto ai Controlli Contabili della Società un elenco aggiornato delle parti agli stessi correlate.

Il Dirigente Preposto ai Controlli Contabili amministrativi della Società, redigerà, trasmettendolo all'Amministratore Delegato della Società ed alla Direzione Affari Legali e Societari, l'elenco delle Parti Correlate.

#### **4 – Nozione di Operazioni con Parti Correlate**

Ai fini della Procedura, per **“Operazioni con Parti Correlate”** si intendono tutti quegli atti aventi ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di diritti e di beni mobili e immobili;
- b) la prestazione di opere e servizi;
- c) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie.

Tutte le Operazioni con Parti Correlate sono sottoposte ai criteri di correttezza sostanziale e procedurale descritti nel successivo articolo 5.

#### **5 - Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate e relative**

##### **Procedure da seguire**

5.1 Prima del compimento di qualsiasi operazione, l'Amministratore Delegato della Società, deve verificare se possa essere considerata come Operazione con Parti Correlate.

Qualora l'operazione da attuare sia da considerarsi Operazione con Parte Correlata, l'Amministratore Delegato della Società valuta in quale delle seguenti tipologie l'operazione rientri, stabilendo conseguentemente anche la procedura da seguire:

- 1) **Operazioni usuali:** si tratta delle Operazioni poste in essere a condizioni standard, rientranti nella gestione ordinaria della Società, di valore complessivo fino ad Euro 500.000,00, nonché le operazioni infragruppo, ossia le operazioni tra la Società e le Controllate e le operazioni tra le Controllate stesse sino all'importo di Euro 4.000.000,00.

L'Amministratore Delegato dovrà, in presenza di operazioni rientranti in questa categoria, sottoporle all'esame di un altro Amministratore Delegato, non coinvolto nelle stesse, che provvederà ad approvarne il compimento. In ogni caso l'Amministratore Delegato informerà in occasione del primo Consiglio di Amministrazione in ordine agli elementi caratteristici delle operazioni (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale e fiscale), nonché sulla natura della correlazione, sulle condizioni temporali ed economiche previste per la loro realizzazione e sugli eventuali rischi connessi alle stesse. Tale informativa viene fornita nell'ambito della relazione periodica predisposta dall'Amministratore Delegato in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società appartenenti al Gruppo.

**2) Operazioni significative:** si tratta delle Operazioni (di seguito "Operazioni Significative") non rientranti nell'ordinaria gestione della Società o il cui valore complessivo ecceda Euro 500.000,00, comprese quelle che, seppur singolarmente inferiori a tale soglia, risultino tra loro collegate dalla medesima finalità o soggetto e quindi, complessivamente considerate, eccedano il valore di Euro 500.000,00, nonché le operazioni infragruppo, ossia le operazioni tra la Società e le Controllate e le operazioni tra le Controllate stesse il cui valore complessivo ecceda Euro 4.000.000,00.

A titolo esemplificativo, sono Operazioni Significative:

1. operazioni finanziarie sia attive sia passive;
2. gli acquisti, le vendite e le altre operazioni che a qualsiasi titolo incidano sulla disponibilità di partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, di aziende, di rami di aziende, di immobili e/o di altri asset materiali e/o immateriali iscritti e/o iscrिवibili fra le immobilizzazioni, quando il valore della singola operazione è superiore ad Euro 500.000,00;
3. la richiesta ad enti creditizi ed assicurativi e la sottoscrizione/rilascio da parte della Società di garanzie personali o reali e/o di altre forme di supporto vincolante a favore delle parti Correlate;
4. qualsiasi altra operazione in generale, quando il valore di essa sia superiore o uguale a Euro 500.000,00 o Euro 500.000,00 aggregati annui o, indipendentemente dal valore, generi nel conto economico consolidato del Gruppo un effetto economico superiore o uguale ad Euro 500.000,00;
5. operazioni che non avvengono a condizioni standard o che siano atipiche o inusuali.

L'Amministratore Delegato dovrà, in presenza di operazioni rientranti in questa categoria, sottoporle direttamente all'esame del Consiglio di Amministrazione, fornendo un'adeguata informativa in merito agli elementi caratteristici delle Operazioni stesse (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale e fiscale), nonché alla natura della correlazione, alle modalità esecutive ed alle condizioni economiche pattuite per la relativa realizzazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti e agli effetti economici e patrimoniali connessi alle medesime Operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alla valutazione sull'approvazione da dare alle operazioni in questione, avvalendosi anche, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione e al fine di evitare che la stessa sia realizzata a condizioni incongrue, dell'assistenza del Comitato per il Controllo Interno e/o di uno o più esperti indipendenti.

Successivamente il Consiglio procede alla votazione.

L' Amministratore della Società che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni considerate, ne informa il Consiglio di Amministrazione e si allontana al momento della discussione e deliberazione ovvero, qualora la sua presenza sia necessaria ai fini della discussione oppure per mantenere il quorum costitutivo, si astiene dalla votazione.

**3) Operazioni significative e Rilevanti:** si tratta delle Operazioni Significative che possono avere un rilevante impatto sul patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono Operazioni Significative e Rilevanti:

1. Le fusioni e scissioni in cui uno dei seguenti parametri sia uguale o superiore al 25 %:

a - totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

c - totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

2. Le acquisizioni e dismissioni di aziende o rami d'azienda in cui uno dei seguenti parametri sia uguale o superiore al 20 %:

a - prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta)/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente;

b - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

c - totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

Nel caso di Operazioni Significative e Rilevanti, la procedura da seguire è quella indicata nel precedente punto 2) **Operazioni Significative**.

Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato. Tale informativa viene fornita nell'ambito della relazione periodica predisposta dall'Amministratore Delegato in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società appartenenti al Gruppo.

## **6 – Informativa sulle Operazioni Significative e Rilevanti**

Le Operazioni Significative e Rilevanti, ossia quelle che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, formano inoltre oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 71 bis del Regolamento Emittenti.

## **7 - Modificazioni ed integrazioni**

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni di carattere formale alla Procedura medesima.

## **8 – Pubblicazione**

La Procedura verrà messa a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutte le Controllate nonché di tutti gli investitori, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations" ed attraverso la messa a disposizione della medesima, presso l'Ufficio del Personale della Società.

## ALLEGATO A (Diagramma di flusso)

